

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI  
FRIULCHEM S.P.A.**

**del 22 aprile 2024 in prima convocazione e in data 29 aprile 2024, occorrendo, in  
seconda convocazione**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Friulchem S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2024 alle ore 16.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### *Parte ordinaria*

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Friulchem al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### *Parte straordinaria*

1. Modifiche agli articoli 22, 23 e 27 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## **PARTE ORDINARIA**

### **1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO FRIULCHEM AL 31 DICEMBRE 2023. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio di Friulchem S.p.A. ("**Società**"), esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2024, e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, approvato dal Consiglio nella medesima seduta.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita netta pari a Euro 227.000.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società [www.friulchem.com](http://www.friulchem.com), Sezione "*Corporate Governance/Assemblea dei azionisti*", nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Friulchem S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

#### **Delibera**

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023."*

## **2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 marzo 2024, evidenzia una perdita netta pari a Euro 227.000.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di portare a nuovo la perdita di Euro 227.000.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

### **Proposta di deliberazione:**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Friulchem S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

### **Delibera**

- 1) *di portare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 227.000;*
- 2) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."*

## PARTE STRAORDINARIA

### 1. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 22, 23 E 27 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al **primo (e unico) punto** all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea approvare la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale di Friulchem ("**Statuto**"): (i) art. 22 dello Statuto per introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"); (ii) art. 23 dello Statuto al fine di prevedere la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge applicabile); (ii) art. 27 dello Statuto, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "*scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor*".

*Modifiche agli articoli 22 e 23 dello Statuto*

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto**"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "*esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF*" al quale "*possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF*".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, l'art. 11 della Legge n. 21/2024 ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. L'art. 135-*undecies*.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Inoltre, il Decreto, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso, omettendo quindi nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico.

Anche al termine del "regime emergenziale" le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà se espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda massima n. 200), sono infatti legittime le clausole statutarie che consentono l'intervento all'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Simili clausole statutarie, secondo l'orientamento notarile, non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle

assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

La Società si è avvalsa delle facoltà riconosciute dal Decreto per lo svolgimento delle assemblee dei soci tenutesi nel corso dei precedenti esercizi. In tali occasioni, la Società ha potuto constatare il contributo della figura del rappresentante designato nell'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, e ha altresì riscontrato un'ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso a tale figura e alla modalità di convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Alla luce delle trascorse esperienze assembleari, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare: (i) l'articolo 22 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto, e (ii) l'articolo 23 dello Statuto al fine di stabilire che, anche al di fuori del regime emergenziale, e quindi anche se non previsto dalla legge applicabile, le assemblee possano tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza pertanto indicazione di un luogo fisico.

#### *Modifiche all'art. 27 dello Statuto*

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si propone di eliminare all'articolo 27 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("EGA") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate, e in grassetto le parti aggiunte:

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<p><i>Articolo 22 - Intervento all'Assemblea</i></p> <p>22.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione</p>	<p><i>Articolo 22 - Intervento all'Assemblea</i></p> <p>(commi invariati)</p>

dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

22.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

22.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

#### *Articolo 23 Assemblea in teleconferenza*

23.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

~~22.3 La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.~~

**22.3 La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.**

#### *Articolo 23 Assemblea in teleconferenza*

*(comma invariato)*

<ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;</li> <li>- vengano eventualmente indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.</li> </ul> <p>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.</p> <p><i>Articolo 27 – Consiglio di Amministrazione</i></p> <p><i>(omissis da comma 1 a 6)</i></p> <p>27.1 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, oltre al curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, anche l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, la dichiarazione rilasciata dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato</p>	<p><b>23.2 Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</b></p> <p><i>Articolo 27 – Consiglio di Amministrazione</i></p> <p><i>(invariati da comma 1 a 6)</i></p> <p>27.1 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, oltre al curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, anche l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, <del>la dichiarazione rilasciata dal Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato</del></p>
--	---

<p>preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><i>(omissis commi da 8 a 18)</i></p>	<p><del>positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società</del>, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p><i>(invarianti commi da 8 a 18)</i></p>
---	--

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

#### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Friulchem S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

#### **Delibera**

- 1) *di modificare gli articoli 22, 23 e 27 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."*

\*\*\*

Vivaro (PN), 5 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Alessandro Mazzola